



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE  
Reparto 2° - Divisione 3^ - Sez. 3^

PROT. C/3 - 36844

Roma, 29 Maggio 2003

OGGETTO: Turnazioni - Pausa mensa al personale turnista.

**Elenco degli indirizzi in allegato**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Generale in ordine alla compatibilità dei due istituti in oggetto si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di una corretta ed organica applicazione degli istituti in questione.

In via generale la scrivente non può che ribadire, come già chiarito in precedenti occasioni, che l'art.7 dell'accordo successivo sottoscritto in data 12 gennaio 1996 - in applicazione dell'art.19 comma 5°, del C.C.N.L. comparto Ministeri 1994/97 - esclude che il personale turnista possa beneficiare dell'intervallo per la pausa al fine del recupero psico-fisico.

La turnazione infatti per la sua particolare tipologia lavorativa non consente alcuna interruzione all'attività e non può, quindi, prevedere alcuna pausa.

Il personale turnista può peraltro anticipare o posticipare la consumazione del pasto presso la mensa aziendale, ove gli orari stabiliti per la fruizione della mensa lo consentano, e, in ogni caso, fuori dell'orario di servizio.

Negli altri casi, e cioè, quando non sia possibile utilizzare la mensa del proprio ente o di ente viciniore, il personale, sempre che il turno superi le otto ore, acquisisce il diritto al "buono pasto" così come previsto dall'art.4 dell'Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile sottoscritto dall'Aran e OO.SS. in data 30 aprile 1996.

Quanto sopra riportato, tuttavia, a giudizio della scrivente, non esclude in assoluto la possibilità che - in relazione a particolari attività (vds. Tit. IV, capo 3°, del C.C.N.I. Difesa del 7.7.2000) per le quali la durata della turnazione può essere

programmata fino al raggiungimento delle 12 ore e qualora l'organizzazione del lavoro e la contemporanea presenza in servizio di più turnisti consente l'allontanamento degli stessi senza negative ripercussioni sul servizio - possa essere concesso agli stessi, previa loro espressa richiesta, di poter fruire della pausa prevista dall'art.7 del surrichiamato accordo successivo del 12 gennaio 1996.

E' evidente che l'eventuale interruzione dell'attività per la fruizione della pausa psico-fisica comporterà necessariamente il recupero della stessa con conseguente prolungamento di 30 minuti dell'orario di servizio.

Tale diversa regolamentazione non potrà comunque prescindere da un adeguato confronto in sede locale tra Amministrazione e rappresentanze sindacali.

f.to            IL DIRETTORE GENERALE  
Dir.Gen.Dott. Carlo LUCIDI